

## Art. 29

## Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

1. Il Regolamento Generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei Dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengono i requisiti minimi necessari.

## Art. 30

## Scuole di specializzazione

1. L'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea sono disciplinati, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento Didattico d'Ateneo e nel Regolamento delle singole scuole.

## Art. 31

## Sistema museale di Ateneo

1. E' istituito il Sistema Museale di Ateneo (SMA) che sostiene e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, artistiche, demo-antropologiche, scientifiche e naturalistiche al fine di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonché di attività espositive a sostegno della didattica dell'Ateneo e delle scuole di ogni ordine. Le modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento dello SMA sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

## Art. 32

## Sistema Bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di sviluppare e organizzare, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo e digitale. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha inoltre lo scopo di promuovere e coordinare servizi e attività relativi al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all'indicizzazione e all'accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall'Ateneo e dalle sue strutture.
2. Con il Regolamento Generale di Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo.

